

LA CORTE COSTITUZIONALE PONE FINE ALLA DISCUTIBILE PRASSI PARLAMENTARE DEL C.D. «DOPPIO MANDATO»?

del Dott. Andrea Ridolfi

Con la sentenza n. 277/2011, la Corte Costituzionale affronta le problematiche connesse alla discutibile prassi parlamentare del "doppio mandato".

In the judgment n. 277/2011, the Constitutional Court deals with issues related to discutibile-parliamentary practice of "dual mandate".

Sommario: 1. Premessa. - 2. Verifica della coerenza di un sistema. - 3. La decisione della Corte Costituzionale. 4. Conclusioni.

1. Premessa.

Con la sentenza n. 277/2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2, 3 e 4 della l. n. 60/1953 «nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti», ritenendo, invece, inammissibili le questioni sollevate a proposito delle l. reg. Sicilia nn. 31/1986, 7/1992 e 35/1997¹. Il Tribunale di Catania, con ordinanza adottata il 10.12.2010, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, 67 e 97 cost., questione di legittimità costituzionale a proposito degli artt. 1, 2, 3, e 4 della l. n. 60/1953, nella parte in cui non prevedevano l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nonché a proposito delle l. reg. Sicilia nn. 31/1986, 7/1992 e 35/1997, nella parte in cui non prevedevano l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

¹ Per un primo commento, si vedano F. FABRIZZI, *La Corte costituzionale e il cumulo di mandati. Prime osservazioni su di una pronuncia (apparentemente) risolutiva, ma (volutamente?) zoppa* (26-10-2011), in www.federalismi.it; G.E. VIGEVANI, *Il tramonto del parlamentare-sindaco tra intervento a effetto differito del legislatore e pronuncia additiva della Corte* (6-11-2011), in www.forumcostituzionale.it; A. MASARACCHIA, *Una disciplina con effetto speculare deve incidere su entrambe le cariche a prescindere dai tempi*, in *Guida al diritto* 2011, n. 46 (19 novembre), pag. 103 ss.

La Corte ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate a proposito delle leggi regionali siciliane in virtù della considerazione che l'art. 65 cost., nel deferire alla legge la determinazione dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e senatore, pone una riserva di legge statale che preclude al legislatore regionale, quand'anche dotato di potestà legislativa primaria come la Sicilia, ogni possibile determinazione di tali cause: spetta soltanto allo Stato una tale competenza². Di conseguenza, prosegue la Corte, essendovi una riserva di legge statale, il giudice non avrebbe motivato in maniera esauriente «in ordine alla concreta necessità di applicare anche la normativa regionale per la definizione del giudizio a quo».

Per quanto riguarda, invece, le questioni sollevate a proposito degli artt. 1, 2, 3 e 4 della l. n. 60/1953, il Tribunale di Catania aveva censurato il fatto che essi «nulla prevedono, in termini di incompatibilità, per il caso in cui la identica causa di ineleggibilità sia sopravvenuta rispetto alla elezione a parlamentare», laddove, invece, l'esame della giurisprudenza costituzionale anche più risalente faceva emergere «la costante valorizzazione del principio di parallelismo tra le cause di ineleggibilità sopravvenute e quelle d'incom-

² La Corte cita, a questo proposito, C. cost., sent. nn. 456/2005, 127/1987 e 60/1966.

patibilità»³. In particolare, ad avviso del Tribunale di Catania, le disposizioni impugnate erano in contrasto con gli artt. 3 e 51 cost., «per violazione del principio costituzionale che esige l'uniforme garanzia per tutti i cittadini, in ogni parte del territorio nazionale, del diritto fondamentale di elettorato attivo e passivo, giacché la mancata previsione del divieto di cumulo può comportare una disparità di trattamento tra la posizione di coloro che sono già parlamentari ed intendono candidarsi alla carica locale, sui quali non grava alcun obbligo, e coloro che, invece, sono titolari di un ufficio pubblico locale e intendono partecipare alla competizione elettorale per uno dei rami del Parlamento, sui quali grava l'obbligo di dimettersi preventivamente», nonché dello stesso principio di ragionevolezza «in quanto un soggetto non può assumere durante il proprio mandato uffici o cariche che gli avrebbero precluso l'eleggibilità rispetto a quello ricoperto per primo».

Ulteriori censure da parte del Tribunale di Catania erano state avanzate con riferimento all'art. 67 cost., in virtù della possibile contrapposizione tra enti locali e rappresentanza politica nazionale, «con conseguente *vulnus del principio di libertà di mandato, per possibile conflitto di interessi tra l'impegno del deputato e quello di sindaco*», e all'art. 97 cost., in quanto «*il cumulo degli uffici di sindaco di un Comune con rilevante popolazione e di parlamentare nazionale può ripercuotersi negativamente sull'efficienza e imparzialità delle funzioni cumulativamente esercitate*».

2. Verifica della coerenza di un sistema.

Secondo la Corte, occorre «verificare la coerenza di un sistema», in cui, alla insindacabile scelta del legislatore «di escludere l'eleggibilità alla Camera o al Senato di chi contemporaneamente rivesta la carica di sindaco di grande Comune, non si accompagni la previsione di una causa di incompatibilità per il caso in cui la stessa carica sopravvenga rispetto alla elezione a membro del Parlamento nazionale». Questa valutazione, tuttavia, non va compiuta solo sul piano ontolo-

³ Tra le più recenti manifestazioni di questo indirizzo, il Tribunale di Catania citava C.cost., sent. n. 143/2010.

gico, riferito alla individuazione della diversità di ratio e di elementi distintivi propri, per causa ed effetti, delle cause di ineleggibilità rispetto a quelle di incompatibilità⁴, ma, in ossequio «alla esigenza di ricondurre il sistema ad una razionalità intrinseca altrimenti lesa», va condotta piuttosto «alla stregua di un criterio più propriamente teleologico», nel cui contesto va evidenziato «il naturale carattere bilaterale dell'ineleggibilità», che finisce per tutelare, «attraverso il divieto a candidarsi in determinate condizioni, non solo la carica per la quale l'elezione è disposta, ma anche la carica il cui esercizio è ritenuto incompatibile con la candidatura in questione»⁵.

Di conseguenza, poiché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono «strumenti di protezione non soltanto del mandato elettivo, ma anche del pubblico ufficio che viene ritenuto causa di impedimento del corretto esercizio della funzione rappresentativa», la discrezionalità del legislatore trova, secondo la Corte, un limite «nella necessità di assicurare il rispetto del principio di divieto del cumulo delle funzioni, con la conseguente incostituzionalità di previsioni che ne rappresentino una sostanziale elusione»⁶: in mancanza di una causa normativa idonea a fornire una giustificazione ragionevole, «la previsione della non compatibilità di un munus pubblico rispetto ad un altro preesistente, cui non si accompagni, nell'uno e nell'altro, una disciplina reciprocamente speculare, si pone in violazione della naturale corrispondenza biunivoca della cause di ineleggibilità», a prescindere «dalla circostanza – meramente casuale – connessa alla cadenza temporale delle relative tornate elettorali ed alla priorità o meno della assunzione della carica elettiva pregiudicante a tutto vantaggio della posizione del parlamentare».

3. La decisione della Corte Costituzionale.

Con una sentenza additiva in cui l'uso penetrante del sindacato di ragionevolezza è e-

⁴ La Corte cita, a questo proposito, C. cost., sent. nn. 288/2007 e 235/1988.

⁵ La Corte cita, a questo proposito, C. cost., sent. n. 276/1997.

⁶ La Corte cita, in proposito, C.cost., sent. n. 143/2010.

vidente⁷, la Corte Costituzionale ha cercato di porre fine alla discutibile prassi parlamentare - prassi duramente contestata in dottrina⁸, anche per le dimensioni sempre più estese raggiunte dal fenomeno dei parlamentari-sindaci e dei parlamentari-presidenti di provincia⁹ -, verificatosi a partire dal 2002 (quella che è stata chiamata la «*giurisprudenza Cammarata*»)¹⁰, di non convertire più una causa di ineleggibilità in una causa di incompatibilità, permettendo, in questo modo, il cumulo dei

mandati di parlamentare e di sindaco di una città con popolazione superiore a 20.000 abitanti (o di presidente della giunta provinciale), quando l'elezione comunale (o provinciale) fosse successiva a quella parlamentare¹¹.

È stato osservato che la prassi parlamentare anteriore al 2002, seppur non esente da peccate¹², era in qualche modo riconducibile alla giurisprudenza costituzionale sull'argomento¹³, laddove, invece, l'interpretazione successiva - interpretazione favorita non soltanto dalla mancanza di una norma esplicita, ma anche dalla mancanza di una disciplina organica della materia¹⁴ - si è rivelata assai più opinabile e controversa: desumere la facoltà di cumulare i due mandati di parlamentare e di sindaco di un comune con più di 20.000 abitanti (o di presidente della giunta provinciale) dalla mancanza di un'espressa qualificazione normativa nel senso dell'incompatibilità tra queste due cariche, veniva a costituire, infatti, una pesante contraddizione rispetto alla logica stessa della ineleggibilità, ed una sostanziale violazione dell'art. 7, lett. b) e c), del testo unico 30.3.1957, n. 36¹⁵.

⁷ Sull'importanza assunta dal sindacato di ragionevolezza nell'ambito della giurisprudenza costituzionale, si vedano V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale, II. L'ordinamento costituzionale italiano. Le fonti normative. La Corte costituzionale*, V ed., Padova 1984, pag. 367 ss.; L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, Padova 1991, pag. 758 ss.; ID., *Le fonti del diritto italiano*, Bologna 1996, pag. 176 ss.; A. CERRI, *Istituzioni di diritto pubblico. Casi e materiali*, Milano 1999, spec. pag. 332 ss., 456 ss.; ID., *Corso di giustizia costituzionale*, IV. ed., Milano 2004, pag. 113 ss., 437 ss.; R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto pubblico*, III ed., Torino 2005, pag. 389 ss.; M. MAZZIOTTI DI CELSO, G.M. SALERNO, *Manuale di diritto costituzionale*, III ed., Padova 2005, pag. 501; C. ROSSANO, *Istituzioni di diritto pubblico*, II ed., Napoli 2007, spec. pag. 158 ss.; G. GUZZETTA, F.S. MARINI, *Diritto pubblico italiano ed europeo*, II ed., Torino 2008, pag. 508 ss.; F. MODUGNO (a cura di), *Lineamenti diritto pubblico*, II ed., Torino 2010, spec. pag. 565 ss., 682 ss.

⁸ Si vedano G. RIVOCSECCI, *Recenti tendenze in tema di verifica di poteri: prima l'ineleggibilità sopravvenuta veniva tramutata in incompatibilità, ora, invece... scompare!* (8-10-2002), in www.forumcostituzionale.it; ID., *L'ineleggibilità sopravvenuta alla carica di membro del Parlamento*, ivi, spec. pag. 3, 6 ss.; F. FABRIZZI, *Il doppio mandato per i parlamentari eletti alle cariche di sindaco di grande comune e presidente di provincia tra vuoto normativo e giurisprudenza delle Camere* (10-3-2010), in www.federalismi.it.

⁹ Cfr., in proposito, F. FABRIZZI, *Il doppio mandato per i parlamentari eletti alle cariche di sindaco di grande comune e presidente di provincia tra vuoto normativo e giurisprudenza delle Camere*, cit., pag. 2, la quale calcola in 15 il numero di parlamentari che godevano di questo duplice mandato.

¹⁰ Sul fondamentale cambio di paradigma, si soffermano G. RIVOCSECCI, *L'ineleggibilità sopravvenuta alla carica di membro del Parlamento*, ivi, spec. pag. 3, 6 ss.; F. FABRIZZI, *Il doppio mandato per i parlamentari eletti alle cariche di sindaco di grande comune e presidente di provincia tra vuoto normativo e giurisprudenza delle Camere*, cit., pag. 12 ss.; ID., *La Corte costituzionale ed il cumulo di mandati*, cit., pag. 3-4; G.E. VIGEVANI, *Il tramonto del parlamentare-sindaco*, cit., pag. 2-3.

¹¹ Sottolinea il fatto che, con questa sentenza, la Corte abbia determinato la conversione di una causa di ineleggibilità sopravvenuta in una causa di incompatibilità A. MASARACCHIA, *Una disciplina con effetto speculare deve incidere su entrambe le cariche a prescindere*, cit., pag. 105.

¹² Come nota giustamente G. RIVOCSECCI, *Recenti tendenze in tema di verifica di poteri*, cit., pag. 1-2. Che tale prassi ripugnasse a «*un comune sentire di correttezza istituzionale*» è la osservazione di A. MASARACCHIA, *Una disciplina con effetto speculare deve incidere su entrambe le cariche a prescindere*, cit., pag. 104.

¹³ Cfr. G. RIVOCSECCI, *L'ineleggibilità sopravvenuta alla carica di membro del Parlamento*, cit., pag. 6, che cita C. Cost., sent. nn. 42/1961, 46/1969, 171/1984, 220/2003, 143/2010. Di opposta opinione è G.E. VIGEVANI, *Il tramonto del parlamentare-sindaco*, cit., pag. 3 secondo cui il *revirement* del 2002 sarebbe coerente con la ricostruzione in chiave teleologica della distinzione tra incompatibilità e ineleggibilità operata da C. Cost., sent. nn. 344/1993 e 450/2000.

¹⁴ Si vedano G. RIVOCSECCI, *L'ineleggibilità sopravvenuta alla carica di membro del Parlamento*, cit., pag. 4 ss.; F. FABRIZZI, *La Corte costituzionale ed il cumulo di mandati*, cit., pag. 4.

¹⁵ Così nuovamente G. RIVOCSECCI, *Recenti tendenze in tema di verifica di poteri*, cit., pag. 3. Di «*elusione dello spirito dell'art. 7 del Testo Unico del 1957*» parla G.E. VIGEVANI, *Il tramonto del parlamentare-sindaco*, cit., pag. 3.



Va detto, comunque, che la mancanza di una esplicita disposizione legislativa che prevedesse una specifica incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco o di presidente della provincia è stata sanata dal d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148/2011, il cui art. 13 ha sancito l'incompatibilità delle cariche parlamentari e di governo «con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti», rinviandone, però, l'entrata in vigore solo a partire dalla prossima legislatura¹⁶.

La sentenza n. 277/2011 si viene, quindi, ad inserire nell'ambito di un filone giurisprudenziale molto recente volto a circoscrivere la cumulabilità delle cariche¹⁷, come testimoniano la precedente sentenza sull'incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana¹⁸, e la successiva sentenza sulla incompatibilità tra la carica di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana e quella di Presidente e assessore di una Provincia¹⁹. In effetti, come è stato evidenziato da alcuni commenti²⁰, già nella sentenza n. 143/2010 la

¹⁶ Proprio in virtù del fatto che l'operatività della nuova disposizione legislativa sia posticipata alla prossima legislatura comporta, per la Corte, che lo *ius superveniens* sia privo di incidenza sulla questione sollevata dal Tribunale di Catania (n. 3.3 del *Considerato in diritto*).

¹⁷ Di una vera «fine delle illusioni» a seguito della sentenza n. 277 parla G.E. VIGEVANI, *Il tramonto del parlamentare-sindaco*, cit., pag. 1.

¹⁸ Cfr. C. cost., sent. n. 143/2010, con nota redazionale a cura di F. COZZOLINO, in questa *Rivista*, n. 3/2010, pag. 58-59. Sulla sentenza n. 143/2010, inoltre, si vedano, inoltre, i commenti di M. NISTICÒ, D. PERRONE, *Decisioni della Corte costituzionale (da n. 128/2010 a n. 222/2010). Osservazioni a prima lettura*, in *Rivista AIC*, n. 0 (2-7-2010); G. PERNICIARO, *La censura della Corte sul cumulo dei mandati: un monito anche per il legislatore parlamentare?* (24-7-2010), in www.forumcostituzionale.it (e in *Le Regioni* 2011, n. 1, pag. 151 ss.).

¹⁹ Cfr. C. cost., sent. n. 294/2011.

²⁰ Si vedano G. PERNICIARO, *La censura della Corte sul cumulo dei mandati*, cit., pag. 161 ss.; F. FABRIZZI, *La Corte costituzionale e il cumulo dei mandati*, cit., pag. 5; G.E. VIGEVANI, *Il tramonto del parlamentare-sindaco*, cit., pag. 4

Corte Costituzionale aveva sostanzialmente ammonito il Parlamento, censurando la pretesa dell'A.R.S. di volersi adeguare alla disciplina in tema di ineleggibilità e di incompatibilità prevista per i parlamentari, in quanto tale modifica si configurava come un vero e proprio allontanamento rispetto ad una «linea di tendenza ben radicata nell'ordinamento giuridico»²¹, la quale «impone di configurare l'incompatibilità nelle medesime ipotesi ed entro gli stessi limiti» in cui è prevista una causa di ineleggibilità²².

4. Conclusioni.

Nei primi commenti è stato sottolineato che la sentenza n. 277 è una sentenza in qualche modo zoppa, perché concerne soltanto l'incompatibilità tra la carica di sindaco di un comune con più di 20.000 abitanti e quella di parlamentare, e non anche quella tra parlamentare e presidente di provincia, mentre sarebbe stato preferibile utilizzare la dichiarazione di illegittimità consequenziale per estenderne la portata anche al caso dei parlamentari-presidenti di provincia²³. D'altra parte, è stato anche osservato che, proprio in virtù di questa pronuncia, la Corte è andata ad impingere nell'ambito degli *interna corporis acta* del Parlamento, smentendo platealmente la «giurisprudenza Cammarata»²⁴. A questo proposito, occorre mettere in evidenza il fatto che la Corte Costituzionale ha mantenuto un

²¹ C.cost., sent. n. 143/2010 (n. 4.2 del *Considerato in diritto*).

²² C. cost., sent. n. 143/2010 (n. 4.4 del *Considerato in diritto*).

²³ Si vedano F. FABRIZZI, *La Corte costituzionale ed il cumulo di mandati*, cit., pag. 7-8; G.E. VIGEVANI, *Il tramonto del parlamentare-sindaco*, cit., pag. 3.

²⁴ Si veda F. FABRIZZI, *La Corte costituzionale ed il cumulo di mandati*, cit., pag. 5. Negano che nel nostro sistema costituzionale trovi ancora accoglimento il principio degli *interna corporis acta* V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale, II*, cit., pag. 361-362; F. MODUGNO, *Lineamenti di diritto pubblico*, cit., pag. 289-290. Di diverso avviso sono R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto pubblico*, cit., pag. 168. Dubbiosi sul fatto se abbia ancora senso il mantenimento di questo principio sono, invece, P. CARETTI, U. DE SIERVO, *Istituzioni di diritto pubblico*, IV ed., Torino 2000, pag. 196-197. Di attenuazioni del principio parlano, invece, L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, cit., pag. 198 ss.; Id., *Le fonti del diritto italiano*, cit., pag. 372 ss.; G. GUZZETTA, F.S. MARINI, *Diritto pubblico italiano ed europeo*, cit., pag. 256 ss.

atteggiamento quanto mai rispettoso (secondo alcuni studiosi, anche troppo) delle prerogative di entrambe le Camere, negando che i regolamenti parlamentari rientrino tra gli atti aventi forza di legge sindacabili *ex art.* 134 cost.²⁵, ma anche la sindacabilità della loro applicazione da parte delle Camere stesse²⁶, e negando altresì che essi possano costituire parametro per la dichiarazione di incostituzionalità di una legge²⁷.

Sotto questo aspetto, quindi, la sentenza n. 277/2011 può anche essere vista come un vero e proprio punto di svolta: in particolare, è stato osservato che, se fosse passata la linea per cui alle Giunte delle elezioni sarebbe corso l'obbligo di adeguarsi a quanto deciso dalla Corte Costituzionale, si sarebbe aperta la via di un controllo esterno alle Camere in materia di verifica dei poteri²⁸. Questa speranza, tuttavia, è stata presto delusa: il 21.12.2011, quasi a mo' di riposta, è intervenuta una nuova delibera della Giunta delle elezioni del Senato, che ha ribadito la prassi precedente, come se la sentenza della Corte non vi fosse stata²⁹.

²⁵ Cfr. C. cost., dec. nn. 9/1970, 148/1975, 78/1984, 154/1985, 444/1993. In dottrina, inoltre, si vedano V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, cit., pag. 136 ss., 339-340; L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, cit., pag. 367 ss.; A. CERRI, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., pag. 383 ss.; Id., *Corso di giustizia costituzionale*, cit., pag. 87-88; M. MAZZIOTTI DI CELSO, G.M. SALERNO, *Manuale di diritto costituzionale*, cit., pag. 311 ss.; G. GUZZETTA, F.S. MARINI, *Diritto pubblico italiano ed europeo*, cit., pag. 117-118, 258-259, 504; F. MODUGNO, *Lineamenti di diritto pubblico*, cit., spec. pag. 149 ss., 288 ss.

²⁶ Cfr. C.cost. sent. nn. 129/1981, 379/1996.

²⁷ Cfr. C. cost. sent. n. 9/1959 (n. 2 del *Considerato in diritto*). Si veda, tuttavia, V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, cit., pag. 362, che parla di «decisione intrinsecamente contraddittoria».

²⁸ Così F. FABRIZZI, *La Corte costituzionale ed il cumulo di mandati*, cit., pag. 7. Sottolineano l'anacronismo di lasciare la verifica dei poteri in capo al Parlamento, e, di conseguenza, nelle mani della maggioranza parlamentare L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, cit., pag. 315; M. MAZZIOTTI DI CELSO, G.M. SALERNO, *Manuale di diritto costituzionale*, cit., pag. 313-314; C. ROSSANO, *Manuale di diritto pubblico*, cit., pag. 255. Sui possibili abusi si soffermano R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto pubblico*, cit., pag. 117.

²⁹ Riteneva, invece, poco probabile un mancato allineamento delle Camere alla sentenza della Corte F. FABRIZZI, *La Corte costituzionale ed il cumulo di*

La prova di forza da parte della maggioranza del Senato, oltre a ribadire un'auto-referenzialità francamente sconcertante della nostra classe politica³⁰, può, a sua volta, avere ulteriori conseguenze, dal momento che è pacificamente ammesso (sia in dottrina che in giurisprudenza) che la Corte Costituzionale possa sollevare conflitto di attribuzione davanti a sé stessa³¹, anche se non mancano studiosi che hanno evidenziato l'estrema problematicità di questa situazione, in virtù del principio «*nemo iudex in causa propria*»³².

La questione, quindi, è ben lungi dall'essere conclusa.

mandati, cit., pag. 8. Sulla deliberazione della Giunta delle elezioni del Senato, si vedano G. PERNICIARO, *Può il Senato consentire che rimangano in carica senatori che siano anche sindaci di grandi comuni, anche dopo che la Corte costituzionale ha riaffermato l'esistenza di una incompatibilità?* (26-12-2011), in www.amministrazioneincammino.luiss.it; M. MASSA, *La verifica dei poteri protegge i sindaci-senatori in carica dal divieto del doppio mandato* (25-12-2011), in www.dirittiregionali.it.

³⁰ Di un vero e proprio «arroccamento» a proposito della vicenda riguardante l'on. Armosino (settembre 2008) parla F. FABRIZZI, *La Corte costituzionale ed il cumulo di mandati*, cit., pag. 6-7. Sulla vicenda si veda anche ID., *Il doppio mandato per i parlamentari eletti alle cariche di sindaco di grande comune e presidente di provincia tra vuoto normativo e giurisprudenza delle Camere*, cit., pag. 15 ss.

³¹ Sulla Corte Costituzionale come parte di un conflitto di attribuzione, si vedano C. cost., dec. nn. 62/1971, 77/1981. Per quanto riguarda la dottrina, si vedano A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, cit., pag. 366 ss.; F. ELEFANTE, *Davvero un giudice può essere parte di un conflitto di attribuzione?*, in *Quaderni costituzionali* 2007, n. 3, pag. 541 ss., spec. pag. 564-565; G. GUZZETTA, F.S. MARINI, *Diritto pubblico italiano ed europeo*, cit., pag. 555.

³² Cfr. R. BIN, *L'ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione*, Milano 1996, spec. pag. 163 ss.